

REGOLAMENTO

Per l'istituzione di appositi elenchi di iscritti all'Ordine
Suddivisi per competenze professionali specifiche e documentate
approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 11.12.1998

Articolo 1 (finalità)

Il presente Regolamento ha il fine di costituire elenchi di ingegneri iscritti all'Albo esperti in determinati settori di attività professionale.

Detti elenchi verranno utilizzati dal Consiglio dell'Ordine per attingervi nominativi di ingegneri aventi specifici requisiti di competenza, in risposta a richieste in tal senso provenienti da Enti pubblici o da privati.

Articolo 2 (definizioni)

Si definiscono come:

Settori di competenza professionale, o più semplicemente *Settori*: quelli elencati nella scheda 1) in Allegato.

Elenchi di esperti, o più semplicemente *Elenchi*: per ogni settore di competenza professionale, gli insiemi formati dai nominativi degli ingegneri iscritti all'Ordine che sono stati ritenuti competenti in quel settore dal Consiglio dell'Ordine, secondo la procedura di cui al successivo articolo 4.

Curriculum professionale, o più semplicemente *Curriculum*: la scheda 2) allegata al presente Regolamento, quando essa sia stata debitamente compilata e sottoscritta da un ingegnere iscritto all'Albo.

Articolo 3 (raccolta dei dati professionali)

Il Consiglio dell'Ordine invia a tutti gli iscritti copia delle due schede in Allegato, corredate da una lettera accompagnatoria con le istruzioni per la compilazione e da una copia del presente Regolamento. Determina inoltre il termine ultimo per depositare presso la segreteria dell'Ordine le schede compilate e sottoscritte dal richiedente, e provvede a dare ampio risalto all'intera operazione, pubblicandone i contenuti sul bollettino dell'Ordine.

Articolo 4 (procedura di formazione degli elenchi)

Scaduto il termine ultimo per il deposito, il Consiglio dell'Ordine:

- a) fissa, con apposita delibera, i criteri per l'ammissione a ciascun elenco di esperti, eventualmente diversificando gli elenchi stessi in funzione delle esperienze professionali maturate;
- b) provvede alla formazione degli elenchi di esperti, inserendovi i nominativi che presentano i requisiti richiesti.

Il lavoro di inserimento può essere eseguito anche da apposite commissioni. In tal caso i nominativi inseriti dovranno essere approvati dal Consiglio in una apposita seduta.

E' data facoltà al Consiglio di escludere dagli elenchi, per motivi di opportunità e con decisione motivata, anche nominativi accompagnati da un curriculum giudicato adeguato.

Le decisioni del Consiglio, in un senso o nell'altro, vengono comunicate nei modi ritenuti più opportuni agli interessati, i quali entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione possono chiedere al Consiglio stesso il riesame della documentazione presentata, con eventuali integrazioni, e la revisione della decisione presa.

Articolo 5 (cause di esclusione o sospensione dagli elenchi)

In ogni caso non possono essere inclusi negli elenchi gli ingegneri che abbiano:

- a) Riportato condanne penali definitive per reati connessi con la loro attività professionale.
- b) Subito provvedimenti disciplinari di entità superiore alla censura, cioè sospensione o cancellazione dall'Albo.

La sospensione temporanea dall'esercizio professionale, quando non sia dovuta a sanzione disciplinare, comporta anche, per lo stesso periodo, la sospensione temporanea dagli elenchi.

L'apertura di un procedimento disciplinare può comportare per l'inculpato, a giudizio del Consiglio, la sospensione temporanea dall'elenco sino alla conclusione del procedimento stesso.

Articolo 6 (procedura di aggiornamento degli elenchi)

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio provvede ad aggiornare gli elenchi. Gli aggiornamenti riguardano l'inclusione negli elenchi di coloro che abbiano presentato domanda in tal senso entro il 30 novembre dell'anno precedente, previa approvazione con le stesse modalità di cui al precedente articolo 4.

Nei casi di morte, cancellazione dall'Albo, dimissioni o trasferimento ad altro Ordine la Segreteria provvede immediatamente alla cancellazione d'ufficio del nominativo da tutti gli elenchi.

Articolo 7 (Accesso agli elenchi)

Gli elenchi di competenza sono compilati su base volontaria per uso interno all'Ordine; essi pertanto non possono essere usati per fini diversi da quelli indicati al secondo comma dell'art. 1.

In particolare essi non costituiscono in alcun modo una classificazione per competenze di tutti gli ingegneri iscritti all'Ordine.

Con la stessa delibera di cui al precedente art.4 punto a) il Consiglio determina le persone autorizzate a consultare gli elenchi e le condizioni perché sia loro consentito di farlo.

Articolo 8 (Formazione delle terne)

Alle richieste di segnalazione l'Ordine risponderà sempre con almeno tre nominativi.

Con la stessa delibera di cui al precedente art.4 punto a) il Consiglio decide anche quali siano i criteri per la formazione delle terne.

Le richieste riguardanti un numero di nominativi superiore a tre vengono sottoposte direttamente al Consiglio, il quale decide in merito caso per caso.

Articolo 9.- (Obblighi degli ingegneri inclusi negli elenchi)

L'ingegnere incluso negli elenchi deve garantire non solo la veridicità di quanto da lui asserito nel modulo curricolare, ma anche il proprio costante aggiornamento professionale nelle materie per le quali è stato dichiarato esperto. In particolare egli è tenuto a partecipare a eventuali riunioni o corsi di aggiornamento indetti per questo dal Consiglio dell'Ordine.

Ciascun membro di una terna rappresenta l'Ordine che lo ha segnalato, e pertanto è tenuto a un comportamento consono alla dignità dell'Ordine e della categoria; è tenuto in particolare ad accettare l'eventuale incarico offertogli dal richiedente, al quale egli si è già dichiarato disponibile con la richiesta di inclusione nell'elenco. Il rifiuto dell'incarico, salvo gravi e giustificati motivi, comporta l'automatica esclusione dell'ingegnere da tutti gli elenchi.

L'ingegnere che, essendo stato incluso in una terna segnalata dall'Ordine, riceva l'incarico, deve informarne senza indugio la segreteria dell'Ordine; ad incarico eseguito deve inoltre fare opinare i propri compensi dalla Commissione Parcele dell'Ordine.

Articolo 10.- (Allegati)

Formano parte integrante del presente Regolamento i seguenti Allegati:

- Scheda 1): Settori di attività e di competenza
- Scheda 2): Curriculum professionale